COMUNE DI VICO DEL GARGANO

(Provincia di Foggia)

www.comune.vicodelgargano.fg.it
segreteria@comune.vicodelgargano.fg.it
Pec – vicodelgargano@postecert.it

ORDINANZA SINDACALE N. 29 del 29/12/2025

OGGETTO: CAPODANNO 2025/2026 DIVIETO DI ACCENSIONE ED ESPLOSIONE DI ARTIFICI E MANUFATTI PIROTECNICI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione comunale intende tutelare gli spettacoli pirotecnici, ampiamente apprezzati e parte integrante delle tradizioni popolari, purché preventivamente autorizzati e realizzati esclusivamente da operatori professionali del settore, nel rispetto dei più rigorosi standard di sicurezza;
- nel corso delle festività natalizie e di fine anno si è diffusa l'abitudine di accendere ed esplodere, all'interno del centro abitato, dispositivi pirotecnici di vario tipo, spesso di elevata pericolosità;
- l'uso di tali materiali, anche se legalmente posti in vendita, può comportare lesioni personali e gravi danni fisici sia a carico degli utilizzatori sia di terzi accidentalmente coinvolti;
- gli articoli pirotecnici, contenendo sostanze esplosive, se utilizzati senza adeguate cautele o con negligenza, incrementano in modo significativo il rischio di incendi, con possibili danni rilevanti a beni e proprietà;
- tali danni possono interessare sia il patrimonio pubblico sia quello privato, in conseguenza di incendi provocati dall'uso incontrollato di materiali pirotecnici;
- risulta necessario garantire una particolare tutela ai soggetti più vulnerabili e agli animali d'affezione, che possono subire gravi effetti negativi a causa del forte rumore prodotto dagli artifici pirotecnici, con conseguenti stati di stress, disorientamento e panico;
- è necessario contrastare con decisione la vendita e l'utilizzo di materiali pirotecnici estremamente pericolosi, spesso provenienti da canali di distribuzione non autorizzati;
- occorre altresì impedire la raccolta e il riutilizzo di botti, petardi e manufatti pirotecnici inesplosi, fonte di ulteriore rischio per l'incolumità pubblica;

CONSIDERATO necessario, in ragione della peculiarità del fenomeno e dell'urgenza di intervenire, adottare misure volte a garantire il rispetto delle regole di convivenza civile e a prevenire situazioni di grave pericolo per la sicurezza dei cittadini e il benessere degli animali;

RITENUTO opportuno emanare un'ordinanza contingibile e urgente, finalizzata a vietare l'accensione e l'esplosione di artifici pirotecnici di qualsiasi tipo, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 7 gennaio 2026;

VISTO:

- la circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/018264/XV.H88 del 05.12.2016 riferita al Decreto del Ministero dell'Interno del 16.08.2016 che sollecita le Forze dell'Ordine ad azioni di prevenzione e repressione finalizzate ad eliminare dal mercato i materiali esplodenti immessi illecitamente, nonché all'adozione di misure per evitare l'esplosione incontrollata di botti e l'accensione di fuochi d'artificio al di fuori di caso autorizzati;
- la circolare del Ministero dell'Interno 5 dicembre 2024, protocollo n. 0071374, concernente la vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici;
- l'art. 54, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato

provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- l'art. 54, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ove si precisa che il provvedimento adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;
- il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni con la Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- la legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione al randagismo)

ORDINA

- dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e **fino alle ore 06:00 del giorno 7 gennaio 2026**, è fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di accendere o far esplodere fuochi d'artificio, petardi, botti, razzi e qualsiasi altro manufatto pirotecnico, sia in luoghi pubblici sia privati, aperti o chiusi, ivi compresi balconi, terrazze, finestre, strade, piazze e spazi pubblici, laddove siano presenti o possano transitare persone;
- sono esclusi dal presente divieto esclusivamente gli spettacoli pirotecnici preventivamente autorizzati dalle Autorità competenti, nel rispetto della normativa vigente;
- il divieto si estende anche ai proprietari o detentori di spazi privati che consentano a terzi l'utilizzo degli stessi per l'esecuzione delle esplosioni vietate.

AVVERTE

- che il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale, fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge;
- che la violazione delle disposizioni è altresì punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689.

PRECISA che il divieto non si applica agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso e privi di scoppio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: bottigliette a strappo, lancia-coriandoli, fontane luminose, bacchette scintillanti, trottole, girandole e palline luminose.

RAMMENTA che, ai sensi dell'art. 703 C.P. l'accensione dei fuochi d'artificio, il lancio di razzi e l'effettuazione di accensioni od esplosioni che risultino pericolose, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, è punito con l'ammenda fino ad euro 103, e se in luogo ove sia adunanza o concordo di persone, con l'arresto fino ad un mese.

DISPONE

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso per l'esecuzione alla Stazione dei Carabinieri di Vico del Gargano e al Comando Polizia Locale per la sorveglianza e per l'esecuzione della medesima nonché per ogni altro aspetto di specifica competenza.

INFORMA

A norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avvero la presente ordinanza è ammesso ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. puglia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Vico del Gargano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

RAFFAELE SCISCIO in data 29/12/2025

Il Sindaco
Avv. Raffaele SCISCIO